



- la garanzia nei confronti dell'assicurato opera solo con riferimento ai casi di trapianto in cui egli sia soggetto ricevente?

- tutte le spese indicate, anche in caso di donazione da vivente, sono a carico dell'assicurato?

**RISPOSTA:**

La garanzia opera nei confronti dell'assicurato esclusivamente nel caso egli sia soggetto ricevente e sempre nel presupposto che il trapianto sia conseguenza diretta di malattia o infortunio.

Il Soggetto Assicuratore dovrà liquidare, oltre le spese previste al punto 5.1 p. a) con i relativi limiti in essi indicati, le spese necessarie per l'espianto dal donatore e quelle per il trasporto dell'organo. Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, cure, medicinali, assistenza medica e infermieristica e rette di degenza

**QUESITO 3:**

Nel Capitolato Tecnico all'art. 5.1, lett. e) (pag. 7) è disciplinata l'indennità sostitutiva.

Si chiede se la corresponsione dell'indennità sia finalizzata al "*recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio*", rientrando tra le prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), n. 3) del DM 27/10/2009 (c.d. "decreto Sacconi"), oppure si configuri come un ristoro per il pregiudizio e il disagio subiti a causa del ricovero. Nel primo caso, l'eventuale decesso dell'assicurato avvenuto prima delle sue dimissioni impedirebbe la maturazione del diritto a ricevere l'indennità, non essendo possibile iniziare il percorso di recupero della salute. Gli eredi dell'assicurato deceduto, pertanto, non potrebbero avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'impresa di assicurazione. Nel secondo caso, invece, il diritto all'indennità maturerebbe per ogni giornata di ricovero, entrando nel patrimonio dell'assicurato e cadendo sempre in successione in caso di decesso di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che il decesso avvenga prima o dopo le dimissioni.

**RISPOSTA:**

La corresponsione dell'indennità è finalizzata a favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, per le necessità legate al recupero a seguito di intervento chirurgico, malattia o infortunio che hanno comportato ricovero con pernottamento per il quale l'assicurato non ha sostenuto spese (fatta eccezione per eventuali spese sostenute durante il ricovero per trattamento alberghiero o ticket sanitari). All'Assicurato sono comunque rimborsate, se effettuate, anche le spese effettuate prima e dopo il ricovero purché pertinenti alla malattia o all'infortunio che hanno reso necessario il ricovero e/o l'intervento chirurgico.

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento in merito.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Dr.ssa Emilia ZIELLO